

**STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ALL ENERGY COMMUNITY - COMUNITÀ ENERGETICA
RINNOVABILE**

Articolo 1 -Denominazione

1.1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito il “Codice del Terzo Settore”), del Codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione denominata “ALL ENERGY COMMUNITY - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE”, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di seguito denominata “Associazione”.

1.2. La denominazione sociale dell’Associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e diventerà “ALL ENERGY COMMUNITY - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ETS”.

Articolo 2 - Sede e durata

2.1. L’Associazione ha sede in Moncalieri (TO). Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.

2.2. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Finalità e attività di interesse generale

3.1. L’Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all’art. 5 del Codice del Terzo Settore e in particolare:

- alla lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199;

- alla lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3.3. L’Associazione persegue l’obiettivo principale di fornire benefici di natura ambientale, economica e sociale in favore degli associati, nonché delle comunità e delle aree locali in cui opera, senza perseguire lo scopo di lucro. L’Associazione, intendendo promuovere e valorizzare l’autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili, nonché consentire ai consumatori finali e produttori di energia di associarsi per condividere l’energia, si pone come strumento per l’attuazione di una comunità d’energia rinnovabile, organizzazione che aggrega consumatori e produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D. Lgs. n. 199/2021.

3.4. Il perimetro territoriale dell’Associazione coincide con la zona Nord del mercato elettrico che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa (il “Servizio per l’Autoconsumo Diffuso”), l’Associazione, con delibera del Consiglio

Direttivo, può costituire e gestire una o più configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (ognuna, la "Configurazione di Autoconsumo"). Ciascuna Configurazione di Autoconsumo ha un perimetro territoriale corrispondente all'area sottesa alla medesima cabina primaria compresa nel più ampio perimetro territoriale dell'Associazione. Le unità di consumo e gli impianti di produzione compresi nella Configurazione di Autoconsumo devono essere connessi alla rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria che definisce il perimetro territoriale della Configurazione di Autoconsumo.

3.5. Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, accumulare, condividere e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dall'Associazione ai sensi della disciplina normativa e regolatoria di riferimento;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o detenuti dall'Associazione ai sensi della disciplina normativa e regolatoria di riferimento, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti sia di associati o di terzi convenzionati, e monitorare produzione e consumi dei propri associati con finalità di verifica e rendicontazione;
- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale di cui agli artt. 7 e ss. del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 n. 414;
- richiedere l'accesso agli incentivi per l'autoconsumo diffuso di cui agli artt. 3 e ss. del predetto Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e provvedere alla relativa ripartizione tra gli associati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Interno;
- gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. ("GSE");
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti con i propri scopi, in particolare per la realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali in favore degli associati, nonché delle comunità e delle aree locali in cui opera l'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile, compresa l'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, offrendo i servizi di ricarica agli associati;
- educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti sulle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica.

3.6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dalla normativa vigente, tra cui la vendita di energia prodotta dagli impianti in relazione ai quali l'Associazione riveste la qualifica di Produttore, accendendo al servizio di ritiro dedicato o concludendo accordi con grossisti e trader.

3.7. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

3.8. L'Associazione può svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti, incentivi e contributi finalizzati al perseguimento delle finalità istituzionali nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L'Associazione può ricevere prestiti dagli associati, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

3.9. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti, di volontari e di fornitori terzi. L'Associazione è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

3.10. L'Associazione, in persona del Presidente che ne ha la legale rappresentanza, è il referente e mandatario degli associati per la richiesta di accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso erogato dal GSE, ed è il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, a cui potrà essere demandata anche l'eventuale gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori, ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di nominare un nuovo delegato responsabile.

3.11. Le entrate derivanti dall'energia condivisa sono utilizzate secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Interno, anche per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 4 – Associati

4.1. La partecipazione all'Associazione è volontaria e aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

4.2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

4.3. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4.4. Gli associati si dividono in fondatori e ordinari. Sono fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo; sono ordinari coloro che vi aderiscono successivamente.

4.5. Gli associati unitariamente intesi si distinguono in consumatori e produttori. Sono consumatori gli associati che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi all'interno della Configurazione di Autoconsumo di riferimento. Sono produttori gli associati che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che immettono l'energia nella rete di distribuzione ai fini della condivisione all'interno della Configurazione di Autoconsumo di riferimento. Uno stesso associato può essere al tempo stesso consumatore e produttore. Ai fini dell'ammissione all'Associazione i punti di prelievo degli associati consumatori e gli

impianti di produzione degli associati produttori devono essere localizzati nell'area compresa nella zona del mercato elettrico che definisce il perimetro territoriale dell'Associazione.

4.6. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali, autorità locali, comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dall'Associazione.

4.7. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

4.8. La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4.6 che precede.

4.9. Possono essere altresì associati i soggetti diversi da quelli già nominati qualora ricompresi dalla normativa tempo per tempo vigente disciplinante le comunità energetiche rinnovabili.

4.10. L'adesione all'Associazione, se non diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, è gratuita. È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere una quota associativa annuale, determinandone l'ammontare in misura congrua e proporzionata ai costi di funzionamento dell'Associazione, alla cui copertura è destinata.

4.11. Gli associati, all'atto dell'adesione, conferiscono mandato all'Associazione, in persona del Presidente che ne ha la legale rappresentanza, quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di Autoconsumo di riferimento e dell'accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può demandare il ruolo di referente a un soggetto terzo nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa e regolatoria di riferimento.

4.12. Gli associati, per quanto concerne ogni rapporto con l'Associazione e ad ogni effetto di legge e di statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico dell'Associazione corrispondente a quello indicato nel libro degli associati.

Articolo 5 - Associati sostenitori

5.1. Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali associati sostenitori ("Associati Sostenitori") persone fisiche e giuridiche che partecipano all'Associazione per sostenerne le finalità, seppur non in possesso dei requisiti richiesti per gli associati ordinari.

5.2. Le condizioni di ammissione, recesso ed esclusione degli Associati Sostenitori sono stabilite dal Consiglio Direttivo sulla base delle regole previste dallo Statuto per gli associati.

5.3. Gli Associati Sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione che non siano riservati agli associati ordinari secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente Statuto, dal Consiglio Direttivo.

5.4. Gli Associati Sostenitori possono richiedere al Consiglio Direttivo di essere convocati in assemblea e possono nominare un Associato Sostenitore o, in caso di

Associati Sostenitori che siano enti o società, loro rappresentanti, al fine di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

5.5. All'assemblea degli Associati Sostenitori si applicano le medesime norme di convocazione, costituzione e voto previste per l'Assemblea degli associati.

Articolo 6 - Ammissione ed esclusione degli associati

6.1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda scritta, che dovrà contenere:

se persona fisica,

- a) il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'effettiva attività svolta e condizione professionale;
- c) la categoria di associato che intende assumere (consumatore e/o produttore);
- d) copia dell'ISEE se di valore pari o inferiore a Euro 15.000, nel caso di consumatore;
- e) la titolarità di un'unità di consumo e/o di produzione di energia elettrica compresa nel perimetro territoriale dell'Associazione;
- f) la dichiarazione di aver preso visione del presente Statuto e del Regolamento Interno e di attenersi alle relative disposizioni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 24 del presente Statuto.
- h) la dichiarazione di conferire mandato all'Associazione, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo, per la richiesta di accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
- i) il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità strettamente connesse con il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

se persona giuridica o ente:

- a) la denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e principale attività svolta;
- b) il nome e cognome e il codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché copia della deliberazione di adesione all'Associazione assunta dall'organo statutariamente competente;
- d) i dati e le dichiarazioni di cui alle lett. e), f), g), h) e i) che precedono.

6.2. L'ammissione di nuovi associati è subordinata alla verifica da parte del Consiglio Direttivo della sussistenza in capo all'aspirante associato dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Statuto e dalle disposizioni di legge applicabili, ferma restando la positiva verifica delle condizioni di ammissione stabilite dal Regolamento Interno.

6.3. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. In caso di accoglimento della domanda di ammissione, la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, la deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. L'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, alla prima convocazione successiva alla richiesta dell'interessato.

6.4. La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

6.5. L'associato può essere escluso dall'Associazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, perdita dei requisiti previsti dall'art. 4

del presente Statuto e dalla normativa di settore per accedere alla comunità di energia rinnovabile, gravi e/o persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che gli vengono mossi, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. In caso di deliberazione di esclusione, l'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione può chiedere che sulla esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, alla prima convocazione successiva alla richiesta dell'interessato.

6.6. L'associato può recedere in ogni momento dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo nel rispetto delle condizioni e dei termini di preavviso stabiliti dal Regolamento Interno, ferma restando la possibilità di definire nel Regolamento Interno, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

6.7. L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, anche attraverso strumenti informatici, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali: a tal fine l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, con riferimento agli specifici obiettivi perseguiti dall'Associazione e nel rispetto del relativo Statuto, nella loro veste di consumatori di energia e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 199/2021, gli associati:

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia;
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Interno.

L'esercizio dei diritti richiamati spetta agli associati fin dal momento della loro ammissione, purché siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

7.2. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno, gli eventuali ulteriori regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

7.3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 8 - Regolamento Interno

8.1. In sede di costituzione dell'Associazione è approvato dagli associati fondatori il Regolamento Interno, al quale tutti gli associati sono tenuti ad aderire, che disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e la ripartizione tra gli associati dei benefici economici che discendono dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

8.2. In merito alla ripartizione tra gli associati dei suddetti benefici economici, il Regolamento Interno è redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) gli incentivi riconosciuti per effetto dell'energia elettrica condivisa, al netto della quota destinata alla copertura dei costi operativi e di gestione dell'Associazione, sono ripartiti tra gli associati produttori e consumatori tenendo conto della quota di energia immessa in rete ai fini della condivisione dagli associati produttori e della quota di energia autoconsumata da ciascuno degli associati consumatori, favorendo per quanto possibile i consumatori persone fisiche a basso reddito o vulnerabili;
- b) parte degli incentivi potrà essere utilizzata per le altre finalità istituzionali dell'Associazione;
- c) ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g), del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 n. 414, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo Decreto, è destinato ai soli associati consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione di energia elettrica per la condivisione.

8.3. L'Associazione assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati sui benefici loro derivanti dall'accesso agli incentivi riconosciuti per effetto dell'energia elettrica condivisa.

Articolo 9 - Patrimonio dell'Associazione e divieto distribuzione utili

9.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- eventuali quote associative;
- eventuali contributi a fondo perduto oppure finanziamenti dagli Associati;
- contributi pubblici e privati o donazioni;
- fondi di riserva;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

9.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

9.3. L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3 del presente Statuto.

9.4. A mente dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, fatta salva la ripartizione a favore degli associati dei benefici economici riconosciuti per effetto dell'autoconsumo diffuso costituendo detta ripartizione l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 3 dello Statuto.

9.5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 - Esercizio sociale e bilancio

10.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

10.2. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, redatto nelle forme di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

10.3. Se sono state svolte attività diverse, il Consiglio Direttivo ne documenta, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale nei modi e nelle forme di cui all'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

10.4. Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea, entro la medesima data, approva il bilancio sociale redatto nelle forme di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 11- Organi dell'Associazione

11.1. Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- 5) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
- 6) il Tesoriere, ove nominato.

11.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

11.3. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

12.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

12.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a un massimo di 3 (tre) deleghe in capo a ciascun delegato.

12.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lett. a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

12.4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro mezzo che ne comprovi la ricezione almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

12.5. L'Assemblea può riunirsi anche esclusivamente mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, se del caso scambiando documenti in tempo reale, e di partecipare alla votazione; se nell'avviso di convocazione è specificato che l'assemblea si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, con omissione dell'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e senza la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio verbalizzante; in tale circostanza, ferme le altre condizioni di cui sopra, l'assemblea si reputa tenuta presso la sede sociale.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

12.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

12.7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

13.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare il Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo;
- f. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g. approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione, diversi dal Regolamento Interno;
- h. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

13.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

14.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento Interno;
- b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

14.2. Per le modifiche statutarie e del Regolamento Interno, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

15.1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

15.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

15.3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

15.4. Nei casi in cui associati Fondatori, Ordinari e Sostenitori abbiano diversi diritti all'interno dell'Assemblea si procederà a votazione separate per ciascuna categoria di associati presenti all'Assemblea.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

16.2. Almeno un Consigliere dovrà essere espressione della categoria degli associati fondatori.

16.3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

17.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

17.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere individuato tra i presenti.

17.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

17.4. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

17.5. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo - Tesoriere

18.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- b. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- d. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- f. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g. redigere e deliberare il Regolamento Interno, nonché gli eventuali ulteriori regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i. decidere l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- j. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l. deliberare in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- m. deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;
- n. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- o. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q. nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti specifici;
- r. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dagli altri regolamenti.

18.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

18.3. Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi componenti un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

19.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

19.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

20.1. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 16.3 del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Statuto.

20.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 21 - Organo di Controllo

21.1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Può essere monocratico o in alternativa composto da tre membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 2397, comma 2, del Codice civile, il componente deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.

21.2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 ove applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

21.3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

21.4. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

21.5. I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

22.1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.

22.2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.

Art. 23 – Scioglimento e destinazione del patrimonio

23.1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso.

23.2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore, previo parere dell'ufficio del Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 24 – Clausola arbitrale

24.1. Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, che dovessero insorgere tra gli associati, o tra gli associati e l'Associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo, dei componenti dell'Organo di Controllo, del Tesoriere e dei Liquidatori o tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di associato, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

24.2. La sede dell'arbitrato sarà Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

24.3. L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto e l'organo arbitrale potrà pronunciare i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, richiesti dalle parti, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento Interno e degli altri regolamenti e alle norme di legge applicabili in materia di tempo in tempo vigenti.

Le norme statutarie che rinviavano a disposizioni di legge vanno interpretate come rimando alla disciplina *pro tempore* vigente, anche se diversa da quella in vigore al tempo dell'introduzione della clausola di rinvio.

In originale firmato:

Riccardo BETTI

Paride SILI

Benvenuto Tommaso COLAIANNI

dottor Gabriele GILI - Notaio.